

IMPOSTE SUL REDDITO

Più agevole il calcolo dei proventi tassabili derivanti dalla partecipazione a fondi comuni di investimento

di Nicola Fasano

Con il **D. Lgs. n. 44/2014**, entrato **in vigore lo scorso 9 aprile**, è stata data attuazione alla direttiva europea 2011/61/UE, riguardante il regime dei fondi comuni. Sotto il profilo fiscale, si è voluto **uniformare il trattamento previsto per gli organismi esteri a quelli italiani**. In particolare, con riferimento agli OICR non immobiliari, il decreto ha modificato l'art. 26-quinquies del D.P.R. n. 600/1973 (riguardante i fondi italiani) e l'art. 10-ter della legge n. 77/1983 (relativo a quelli esteri).

Va detto che, con riferimento a tali fondi, la principale distinzione che rileva sotto il profilo fiscale è quella che vede:

- da una parte i **fondi armonizzati** (conformi cioè alla direttiva 2009/65/CE) istituiti in Paesi UE o dello Spazio economico europeo “white list”, o “vigilati” in quanto, pur se non conformi alla citata direttiva, il **gestore è soggetto a forme di vigilanza** nel Paese estero nel quale è istituito ai sensi della direttiva 2011/61/UE;
- dall'altra parte gli altri **fondi c.d. “non armonizzati”** diversi da quelli indicati al punto precedente.

Ciò in quanto i **proventi derivanti da fondi “armonizzati”** o con gestori “vigilati” scontano la **tassazione del 20% (26%** a partire dal prossimo 1 luglio) sotto forma di **ritenuta** (a titolo di imposta se trattasi di persone fisiche, o a titolo di acconto se si tratta di imprese) in **presenza di intermediario finanziario italiano**, oppure sotto forma di **imposta sostitutiva** da liquidare direttamente nel Modello Unico.

I proventi derivanti da **fondi non armonizzati** o comunque diversi dai precedenti, invece, scontano una **tassazione progressiva**, concorrendo a formare il reddito imponibile del contribuente, da riportare nel rigo RL2 del Modello Unico.

Ciò premesso, la modifica più significativa inserita nell'art. 26-quinquies del D.P.R. n. 600/1973 e nell'art. 10-ter della L. n. 77/1983 è senz'altro quella che riguarda le modalità di determinazione dei proventi realizzati in caso di **riscatto, liquidazione o cessione delle quote o azioni** su cui va applicata la ritenuta o l'imposizione in dichiarazione. Nelle previgenti versioni, infatti era previsto che il **reddito imponibile** dato dalla **differenza** tra il **valore di riscatto**, di

liquidazione o di cessione delle quote o azioni e il **costo medio ponderato** di sottoscrizione o acquisto delle quote o azioni doveva essere determinato assumendo quale valore di sottoscrizione o acquisto il valore (il c.d. NAV – “Net Asset Value”) “risultante dai prospetti periodici” al momento di sottoscrizione/acquisto. Adesso invece le citate norme, con una evidente semplificazione, non fanno più riferimento ai prospetti periodici, non sempre messi a disposizione da parte degli intermediari e di facile reperimento, ma prevedono che *“il costo di acquisto deve essere documentato dal partecipante e, in mancanza della documentazione, il costo è documentato con una dichiarazione sostitutiva”*.

Da ciò deriva che, in particolare per i fondi quotati (come gli ETF), in cui la differenza fra NAV e costo di acquisto e/o vendita è pressoché fisiologica, il **risultato positivo** fra costo di acquisto e valore di cessione/rimborso sia da considerarsi **integralmente reddito di capitale** (e non più, in parte, reddito diverso, in caso di disallineamento con il NAV).

In caso di **risultato di gestione negativo**, invece, detto risultato è imputato direttamente al partecipante sotto forma di **minusvalenza** (da indicarsi, in caso di regime dichiarativo, nel quadro RT di Unico e che è possibile, ricorrendo talune condizioni, scomputare da altri eventuali redditi diversi di natura finanziaria).

Da tale distinzione, peraltro, consegue una rilevante differenza per quello che riguarda gli **oneri accessori** (in particolare le commissioni) che è possibile portare a **incremento del costo** di acquisto al fine di ridurre la base imponibile: tali oneri infatti se possono essere **considerati**, come confermato dall’Agenzia delle entrate con la circolare 165/E/1998, nell’ambito dei **redditi diversi** (e dunque delle minusvalenze), **non potranno essere invece computati** in diminuzione del provento imponibile quando si tratta di **redditi di capitale** (e dunque di risultato di gestione positivo).

Da ultimo è opportuno segnalare come, in attesa di chiarimenti ufficiali sul punto, l’alternativa prevista dal d. lgs. 44/2014 dell’autocertificazione del costo da parte del contribuente deve essere ragionevolmente **utilizzata come “extrema ratio”** quando cioè non ci sia la presenza di un intermediario italiano che debba attestare il costo delle attività.